

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2844

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NASI, SARAGAT, BASSO, LOMBARDI RICCARDO, TOGLIATTI, TREVES,
CHIESA TIBALDI MARY, DI VITTORIO, SMITH, MARCHESI, PALAZZOLO,
PERRONE CAPANO, AZZI, CALOSSO, FARALLI**

Annunziata il 16 luglio 1952

Modificazione della XII Norma transitoria della Costituzione
e proroga dell'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende prorogare di altri cinque anni, a far data dal 1° gennaio 1953, la disposizione transitoria XII della Costituzione.

Si tratta, in sostanza, di dare lo strumento idoneo al legislatore per mantenere nella futura legge elettorale le disposizioni dell'articolo 93 del testo unico vigente e cioè le limitazioni al diritto di voto ed alla eleggibilità dei capi responsabili del regime fascista.

Detta proroga trae la sua lontana origine dai lavori preparatori della Costituzione e della legge elettorale e la causa più recente è costituita dalla volontà espressa dal Parlamento in occasione dell'esame del disegno di legge sulla repressione dell'attività fascista, di impedire che comunque possa darsi luogo ad una riorganizzazione del partito fascista o che siano compiuti atti che a detta riorganizzazione preluda. È noto, infatti, che in quella sede fu approvato, a grande maggioranza, un ordine del giorno presentato dall'onorevole Pignatelli rivolto, fra l'altro, a mantenere in vigore l'articolo 93 della vigente legge elettorale per altri dieci anni; ciò

nel quadro della ferma intenzione del Parlamento di ostacolare le risorgenti nostalgie di un passato superato e condannato, e di evitare, al contempo, una propaganda insana che può tuttavia fare presa, specie sui giovani che non sono in grado di apprezzare quanto la tragica vicenda ventennale ha colpito l'Italia.

L'aver sancito in una legge per lo svolgimento di attività di carattere fascista ed in particolare rivolta alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del partito fascista, può condurre all'irrogazione di pene detentive significa, formalmente oltre che sostanzialmente, avere posto al bando i responsabili di qualsiasi propaganda che si fondi su detta attività.

In tale nuova situazione, non si può prescindere dal considerare l'assurdo che si determinerebbe ove dovesse permettersi a chi di tale propaganda si servisse — sia pure con parole e mezzi tali da eludere la legge repressiva — per sostenere la propria candidatura nelle prossime elezioni politiche.

Del resto il termine di un quinquennio stabilito dalla XII disposizione transitoria della Costituzione fu il frutto della illusione

largamente diffusa in quell'epoca che entro cinque anni ogni residuo nostalgico sarebbe stato distrutto dalla esperienza democratica. Ma non mancò chi, con maggiore senso della realtà e conoscenza del fenomeno fascista, aveva proposto che il divieto di elettorato attivo e passivo fosse sancito per un periodo di dieci anni. Nella seduta del 17 settembre 1947 l'Assemblea Costituente esaminando il disegno di legge concernente la disciplina dell'elettorato attivo aveva approvato la proposta dell'onorevole Schiavetti di fissare in dieci anni l'esclusione dal diritto di voto: senonché successivamente, nella seduta del 19 settembre, venne approvata una mozione d'ordine dell'onorevole Russo Perez nel senso di sospendere la definitiva deliberazione dell'articolo 47 rinviandolo a dopo che l'Assemblea Costituente si fosse pronunciata sulla disposizione transitoria concernente il divieto di riorganizzazione del partito fascista e le limitazioni al diritto di voto.

Nella seduta del 29 ottobre 1947 l'Assemblea prese in esame detta disposizione transitoria il cui testo originario recava: « *omissis*... sono stabilite per legge limitazioni temporanee alla eleggibilità e al diritto di voto per responsabilità fasciste ». Dopo ampia discussione la disposizione transitoria venne approvata in un nuovo testo proposto dalla Commissione, integrato da alcuni suggerimenti dell'onorevole Mortati per cui essa venne ad assumere la formulazione attuale, che è attenuata rispetto a quella originaria poiché la limitazione al diritto di elettorato attivo e passivo non può superare i cinque anni e i destinatari della norma sono soltanto i capi responsabili del regime fascista in luogo di tutti coloro che comunque abbiano responsabilità connesse con il fascismo.

In sede di discussione del disegno di legge concernente norme per l'elezione della Camera dei deputati l'articolo 47, sospeso nel settem-

bre, in virtù della mozione d'ordine citata fu riesaminato: nella seduta del 15 dicembre l'articolo 47, divenuto articolo 7 (attuale articolo 93 del testo unico) fu approvato conformemente alla disposizione transitoria che era già divenuta norma costituzione coggente e cioè con validità fino al 1° gennaio 1953.

Questa la storia della norma, dalla quale è facile desumere quanto già si è avuto occasione di rilevare e cioè che l'Assemblea Costituente peccò di eccesso di fiducia. Ma l'intenzione del legislatore non fu certo quella di consentire che dopo cinque anni i capi responsabili del partito fascista potessero riprendere la loro azione per provocare nuovi turbamenti e danni alla Nazione, tanto meno come rappresentanti del popolo in Parlamento.

Disse, infatti, l'onorevole Ruini durante l'esame della norma transitoria « ... l'intenzione della Commissione si può così riassumere: amnistia ed oblio per gli ex fascisti, se non ebbero gravi responsabilità; severità per i recidivi, per i neo-fascisti; severità spietata per quelli che approfittando del perdono insidiano nuovamente lo Stato democratico » ed ancora « ... non è concepibile che entri qui dentro, come rappresentante del Paese, un ex presidente del tribunale straordinario del regime fascista ».

Questo e non altro fu l'intendimento della Costituente. Corrisponde oggi alla volontà della grande maggioranza degli Italiani.

Da ciò, la necessità, evidente ed assoluta, che si provveda a prorogare, per almeno altri cinque anni, la XII disposizione transitoria della Costituzione, stabilendo fin d'ora, che le norme dell'articolo 93 del vigente testo unico delle leggi elettorali politiche sia reinscritto nella futura legge elettorale.

Per questi motivi, siamo certi che la Camera vorrà, senz'altro approvare la proposta di legge per la quale si richiede la procedura di urgenza.

TESTO DELLA PROPOSTA

ART. 1.

Il comma secondo della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione è sostituito dal seguente:

« In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un decennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista ».

ART. 2.

Le disposizioni dell'articolo 93 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 5 febbraio 1948, n. 26, sono prorogate fino al 1° gennaio 1958.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.